II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

relativo allo scambio di lettere che modifica la parte B dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini

[notificata con il numero C(2001) 1080]

(2001/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini prevede, all'articolo 3, che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere necessari atti di modifica dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [2]. Il regolamento (CEE) n. 822/87 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 [4].

(2) La Commissione, in nome della Comunità, e la Repubblica, di Bulgaria hanno negoziato lo scambio di lettere. Tale scambio di lettere deve quindi essere approvato.

(3) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità lo scambio di lettere che modifica la parte B dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione e il testo dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 31.12.1993, pag. 11.
[2] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[3] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[4] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

ALLEGATO

ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

che modifica l'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini

A. *Lettera della Commissione delle Comunità europee*

Bruxelles, 23 aprile 2001

Signor …,

Mi pregio di riferirmi all'accordo del 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, in appresso denominto «l'accordo», ed alle consultazioni effettuate tra la Commissione delle Comunità europee ed il governo della Repubblica di Bulgaria nell'intento di modificare l'allegato all'accordo, conformemente al disposto dell'articolo 13, lettera a), del medesimo.

Con la presente confermo che, in seguito alle consultazioni avute e prendendo in considerazione l'entrata in vigore, al 1º gennaio 2000, della legge bulgara sul vino e le bevande alcoliche, la Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Bulgaria hanno convenuto di modificare l'allegato all'accordo come segue:

La seguente nota in calce è inserita alla fine del titolo del punto B.2.3. *Vini che recano uno dei seguenti nomi geografici della regione viticola che si estende sui contrafforti della Catena dei Balcani «Rozova Dolina»/Pod-Balkanski Rayon/*: «— Per un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2006, il termine "Rosenthaler", quale è descritto nella "Ordinance on indication and trade presentations of wines, spirits, grape and wine products" (Ordinanza sull'indicazione e presentazione commerciale di vini, bevande alcoliche e prodotti a base di uva e di vino) (Decreto n. 55 del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2000) e che corrisponde alla traduzione in tedesco del nome "Rozova Dolina", può essere adoperato per descrivere vini provenienti dalla Bulgaria. Questi vini non sono protetti in forza della parte B dell'allegato al presente accordo.»

Tale modifica entrerà in vigore il giorno della firma del presente scambio di lettere.

Le sarei riconoscente se volesse confermare l'accordo del Suo governo quanto al contenuto di questa mia.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione delle Comunità europee

B. *Lettera del governo della Repubblica di Bulgaria*

Bruxelles, 23 aprile 2001

Signor …,

Ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua Lettera odierna il cui contenuto è il seguente:

«Mi pregio di riferimi all'accordo del 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, in appresso denominato «l'accordo», ed alle consultazioni effettuate tra la Commissione delle Comunità europee ed il governo della Repubblica di Bulgaria nell'intento di modificare l'allegato all'accordo, conformemente al disposto dell'articolo 13, lettera a), del medesimo.

Con la presente confermo che, in seguito alle consultazioni avute e prendendo in considerazione l'entrata in vigore, al 1º gennaio 2000, della legge bulgara sul vino e le bevande alcoliche, la Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Bulgaria hanno convenuto di modificare l'allegato dell'accordo come segue:

La seguente nota in calce è inserita alla fine del titolo del punto B.2.3. *Vini che recano uno dei seguenti nomi geografici della regione viticola che si estende sui contrafforti della Catena dei Balcani "Rozova Dolina"/Pod-Balkanski Rayon/*: "— Per un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2006, il termine "Rosenthaler", quale è descritto nella "Ordinance on indication and trade presentations of wines, spirits, grape and wine products" (Ordinanza sull'indicazione e presentazione commerciale di vini, bevande alcoliche e prodotti a base di uva e di vino) (Decreto n. 55 del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2000) e che corrisponde alla traduzione in tedesco del nome "Rozova Dolina", può essere adoperato per descrivere vini provenienti dalla Bulgaria. Queti vini non sono protetti in forza della parte B dell'allegato al presente accordo".

Tale modifica entrerà in vigore il giorno della firma del presente scambio di lettere.

Le sarei riconoscente se volesse confermare l'accordo del Suo governo quanto al contenuto di questa mia.»

Mi pregio di poterLe confermare l'accordo del mio governo quanto al contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bulgaria